Parlamento europeo
2024-2029

TESTI APPROVATI

P10_TA(2026)0070

Modifica del regolamento (UE) 2021/1232 per quanto riguarda la proroga del suo periodo di applicazione

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'11 marzo 2026, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 per quanto riguarda la proroga del suo periodo di applicazione (COM(2025)0797 – C10-0370/2025 – 2025/0429(COD))[1]

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

[1] La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 60, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A10-0040/2026).

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Articolo -1 (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1232
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo in vigore	*Emendamento*
	Articolo -1
	All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1232, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) il trattamento sia:	a) il trattamento sia:
i) strettamente necessario per l'uso della tecnologia specifica al solo scopo di individuare e rimuovere materiale pedopornografico online e di segnalarlo alle autorità di contrasto e alle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori ***e di individuare l'adescamento di minori e segnalarlo alle autorità di contrasto o alle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori***;	i) strettamente necessario per l'uso della tecnologia specifica al solo scopo di individuare e rimuovere materiale pedopornografico online ***noto*** e di segnalarlo alle autorità di contrasto e alle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori;
ii) proporzionato e limitato alle tecnologie utilizzate dai fornitori al fine di cui al punto i);	ii) proporzionato e limitato alle tecnologie utilizzate dai fornitori al fine di cui al punto i);
iii) limitato ai dati sul contenuto ***e ai relativi dati sul traffico*** strettamente necessari al fine di cui al punto i);	iii) limitato ai dati sul contenuto strettamente necessari al fine di cui al punto i);
iv) limitato a quanto strettamente necessario al fine di cui al punto i);	iv) limitato a quanto strettamente necessario al fine di cui al punto i);
	v) non applicato alle comunicazioni interpersonali alle quali è, è stata o sarà applicata la cifratura end-to-

end;

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Articolo -1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1232
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto i bis (nuovo)

Testo in vigore	*Emendamento*
	Articolo -1 bis
	All'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1232 è aggiunto il punto seguente:
	"i bis) mirato, specifico e limitato a singoli utenti o a un gruppo specifico di utenti, in quanto tali o come abbonati a un determinato canale di comunicazione, nei confronti dei quali sussistano ragionevoli motivi per sospettare l'esistenza di un legame, anche indiretto, con materiale pedopornografico e che siano stati identificati dall'autorità giudiziaria competente;"

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Articolo -1 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1232
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo in vigore	*Emendamento*
	Articolo -1 ter
	All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1232, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) le tecnologie utilizzate al fine di cui alla lettera a), punto i),	b) le tecnologie utilizzate al fine di cui alla lettera a), punto i),

del presente paragrafo siano conformi allo stato dell’arte del settore e le meno invasive della vita privata, anche per quanto riguarda il principio della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2016/679 e, nella misura in cui siano utilizzate per scansionare testo contenuto in comunicazioni, non siano in grado di dedurre la sostanza del contenuto delle comunicazioni, ma siano in grado unicamente di rilevare gli schemi ricorrenti che evidenziano possibili abusi sessuali online su minori;	del presente paragrafo siano conformi allo stato dell'arte del settore e le meno invasive della vita privata, anche per quanto riguarda il principio della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/679 e, nella misura in cui siano utilizzate per scansionare testo contenuto in comunicazioni, non siano in grado di dedurre la sostanza del contenuto delle comunicazioni, ma siano in grado unicamente di rilevare gli schemi ricorrenti che evidenziano possibili abusi sessuali online su minori ***e, qualora tali tecnologie siano utilizzate per rilevare l'adescamento di minori o materiale pedopornografico online precedentemente non identificato, tale utilizzo è limitato ai casi in cui il fornitore abbia ricevuto una segnalazione o notifica concreta da un utente, un segnalatore attendibile o un'organizzazione che agisce nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali su minori in relazione a una comunicazione, un account o un'interazione specifici che indichino un ragionevole sospetto di abuso sessuale su minori online, e la rilevazione è strettamente limitata a quanto necessario in relazione al caso segnalato.***

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1
Regolamento (UE) 2021/1232
Articolo 10 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esso si applica fino al 3 ***aprile 2028***.	Esso si applica fino al 3 ***agosto 2027***.